

sordini, e sarà cura del Deputato d'invigliare sopra questo punto, e se mai ne scoprisse parteciparlo al Magistrato, perchè vendicar possa un tanto arbitrio; altrimenti incorrerà il Deputato medesimo nella pena di L.25:— &c.

XII. Non sarà lecito ad alcun Ispettore, e molto meno al Fante nostro, nè a verun Deputato di levar ad arbitrio pena veruna, dovendo bensì denunziare li Rei al Magistrato con Citazione al lievo della pena; e se mai alcuno delli suddetti Ispettori, Fante, o Deputati mancasse, sarà rigorosamente proceduto, rimovendoli anco dal Carico.

XIII. Negletti per il passato gl'importanti ordini espressi in questo annuale Proclama, perchè la sola pubblicazione inter missarum solemnità, non era forse bastante per la chiara intelligenza di tutti, resta perciò alla cura e diligenza de' R. R. Parrochi raccomandato oltre alla chiara pubblicazione predetta d'insinuare ed ingiongere ai Capi della rispettiva Villa, di leggerlo o farlo leggere nella prima riduzione, o Vicina, colla spiegazione Capitolo per Capitolo, facendolo quindi affiggere sopra la Porta della Sagrestia, od altro luogo a vista, e comodo universale, e ciò sopra tavoletta, o cartone onde si conservi, &c.

Avvertendo li Villici tutti, che ogni Domenica sarà ridotto il Magistrato all'ora di
Ter